

Nuove regole sulla malattia nella pubblica amministrazione

Il prossimo 13 gennaio 2018 entrerà in vigore il decreto 206/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, che riguarda il nuovo regolamento sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici.

.....

Il regolamento in oggetto reca le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Qui di seguito ne riportiamo i punti principali.

In premessa si sottolinea che non c'è ancora stata la parificazione con i dipendenti privati, che sarebbe dovuta arrivare con un apposito decreto. La differenza rispetto al passato riguarda quindi non le fasce orarie di reperibilità, ma le modalità e l'ente preposto al controllo della malattia da parte del medico fiscale.

Orari di controllo della malattia

Gli orari di controllo malattia da parte del medico fiscale per i dipendenti pubblici, durante i quali è obbligatoria la reperibilità sono i seguenti:

- orari visita fiscale mattina – dalle 9 alle 13;
- orari visita fiscale pomeriggio – dalle 15 alle 18;

Le fasce orarie di visita fiscale sopra indicate valgono 7 giorni su 7 compresi festivi e giorni di riposo settimanale.

Le visite fiscali di controllo

L'articolo 2 del decreto prevede che le visite fiscali dei dipendenti pubblici possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva e ciò significa che si potranno avere anche più visite fiscali durante la stessa malattia e addirittura durante la stessa giornata. Inoltre le visite fiscali INPS potranno esserci anche in prossimità dei giorni festivi e dei riposi settimanali.

L'organo di controllo sulla malattia

Il cambiamento rilevante previsto dal decreto riguarda l'organo preposto ai controlli.

Le visite fiscali dei dipendenti pubblici infatti saranno prerogativa dell'Inps e in questo modo l'Istituto previdenziale avrà il pieno controllo sui medici fiscali per il controllo della malattia dei dipendenti pubblici e privati.

l'Inps procederà all'assegnazione tempestiva della visita domiciliare richiesta ai medici incaricati. Inoltre, tale visita potrà essere disposta anche su iniziativa della stessa Inps secondo modalità da essa predefinite.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

Restano esclusi dall'obbligo di reperibilità in malattia e quindi non dovranno rispettare le fasce orarie previste i dipendenti pubblici nelle fattispecie in cui l'assenza dei dipendenti è riconducibile a particolari circostanze che, nel Regolamento passano a 3 rispetto a quelle individuate dal d.m. n. 150/2009.

Si tratta, nel dettaglio, di:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il verbale della visita fiscale

Il medico fiscale dovrà redarre a seguito di visita fiscale un verbale telematico attestante la valutazione medico legale della malattia riscontrata.

Il verbale di visita fiscale è trasmesso all'INPS e per presa visione al lavoratore dipendente, nonché al datore di lavoro pubblico. Il tutto avviene nel rispetto della normativa sulla privacy.

Variatione dell'indirizzo di reperibilità

Il dipendente pubblico durante la malattia può variare l'indirizzo di reperibilità indicato nel certificato medico. In questo caso dovrà darne tempestivamente comunicazione al datore di lavoro, che avviserà l'Inps.

Assenza alla visita fiscale

In caso di assenza alla visita fiscale il datore di lavoro sarà avvisato immediatamente. In questi casi si attivano le normali procedure di recupero della malattia.

Mancata accettazione dell'esito della visita

Nel caso in cui il lavoratore non accetti l'esito della visita, deve mostrare il suo dissenso seduta stante e il medico deve annotarlo facendolo sottoscrivere dal dipendente e contestualmente invitandolo a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'Inps competente per territorio, per il giudizio definitivo.

Se il lavoratore rifiuta di firmare, il medico fiscale deve informare subito l'Inps e predisporre l'invito alla visita ambulatoriale.

Rientro anticipato dalla malattia

Nel caso in cui il lavoratore guarisca dalla malattia prima dello scadere della prognosi indicata nel certificato, si dovrà procedere alla rettifica del certificato medico.